

**SCHEMA DI PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.)
2015 – 2017**

23 Aprile 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico intende adottare anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **1 giugno 2015**, preferibilmente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.*

In alternativa potrà essere utilizzato l'apposito indirizzo di posta elettronica (segreteriaagab@autorita.energia.it), allegando il file contenente le osservazioni.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti sono da considerare riservate. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

Sommario

1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
3.1 Elenco delle ipotesi di reato prese in esame	7
3.2 Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione	8
3.3 La metodologia seguita per l'elaborazione del Piano dell'AEEGSI	10
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO	12
4.1 Metodologia	12
4.2 Procedura di rilevazione dei rischi	12
4.3 Risultati	14
5. LE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	15

1. PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema volto a prevenire e reprimere i fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo.

Tale provvedimento legislativo prevede specifiche strategie di prevenzione della corruzione che, sostanzialmente, si articolano su due livelli:

- a livello “nazionale”, attraverso l’elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito: P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (CiVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC);
- a livello “decentrato”, attraverso l’elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di un proprio specifico Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito: P.T.P.C.), sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI o Autorità), in quanto autorità amministrativa indipendente, può ritenersi non rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione della legge n. 190/12, poiché non figura tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tuttavia, nel Piano Nazionale Anticorruzione, si “*raccomanda alle autorità amministrative indipendenti, alle amministrazioni della Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, nonché degli organi di autogoverno della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato di valutare l’adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un’adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione*”. Alla luce di tale raccomandazione, l’Autorità ha ritenuto opportuno dotarsi di uno specifico P.T.P.C., i cui contenuti sono stati sviluppati nel rispetto degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali dell’AEEGSI, nonché della compatibilità con la legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.

Il P.T.P.C., che entra in vigore successivamente alla fase di consultazione ed alla conseguente adozione definitiva da parte dell’Autorità, ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del P.T.P.C. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'AEEGSI (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale dell'Autorità la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

La violazione delle misure di prevenzione in esso previste, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole seguite nel corso della stesura del P.T.P.C. Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del P.T.P.C., costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1/2013, del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto "*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

3. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il P.T.P.C. rappresenta uno strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo" finalizzato a formulare una strategia di prevenzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012, il P.T.P.C. deve fornire la valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il P.T.P.C.

3.1 Elenco delle ipotesi di reato prese in esame

Il P.T.P.C. viene redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale. Tuttavia, occorre considerare che il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale medesimo, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Sotto l'aspetto applicativo, al netto della definizione "ampia" di corruzione sopra riportata, nel corso del processo volto a definire l'analisi del rischio all'interno dell'Autorità, sono stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, le seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.);
5. Concussione (articolo 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* c.p.);
7. Peculato (articolo 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);

9. Abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (articolo 328 c.p.);
11. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (articolo 331 c.p.);
12. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326 c.p.);
13. Frode informatica (articolo 640^{ter} c.p.)
14. Falsità in atti (articoli 476-493 c.p.).

3.2 Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

A) **Il Collegio dell'Autorità** è l'organo di indirizzo politico cui compete l'adozione iniziale del P.T.P.C. e quella dei successivi aggiornamenti annuali.

B) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione** (di seguito: Responsabile), ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 e della deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 210/2014/A, è individuato nel Dirigente responsabile dell'Unità Trasparenza e *Accountability* (TAC) con il compito di curare, coordinare e controllare l'assolvimento agli obblighi di prevenzione della corruzione, secondo la vigente normativa in materia.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile sono disciplinati dall'articolo 1 della legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 39/2013 nonché dal d.P.R. n. 62/2013. Tali norme prevedono che il Responsabile debba:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (articolo 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190/2012);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190/2012);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (articolo 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190/2012);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, comma 10, lett. c), della legge n. 190/2012);
- vigilare sull'applicazione delle prescrizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013, sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013);
- segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013);

- curare la diffusione della conoscenza del Codice etico dell'Autorità, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio (articolo 15 del d.P.R. n. 62/2013);
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito *web* dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta (articolo 1, comma 14, della legge n. 190/12).

Tra gli obblighi del Responsabile rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Le responsabilità del Responsabile sono definite dall'articolo 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

C) Il Responsabile della trasparenza¹:

- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013;
- raccorda la propria attività con quella svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione anche ai fini del coordinamento tra il P.T.P.C. e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

D) I Dirigenti, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio.

I Dirigenti, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190/2012;
- verificano, d'intesa con il Responsabile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- vigilano sull'applicazione del Codice etico dell'Autorità e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

E) I referenti per la prevenzione (individuati nei Responsabili di Direzione, ove non diversamente disposto) per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e di costante monitoraggio sull'attività svolta dalle Direzioni di riferimento;

¹ Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Aeegi coincide con il Responsabile della trasparenza.

- sono responsabili per le attività a rischio corruzione svolte nell'ambito delle Unità afferenti alla Direzione di competenza, nonché per le attività a rischio direttamente assegnate alla Direzione;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

F) Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno²:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. n. 33/2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice etico dell'Autorità e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

G) Tutti i dipendenti dell'amministrazione³:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

H) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico dell'Autorità.

3.3 La metodologia seguita per l'elaborazione del Piano dell'AEEGSI

L'Autorità, con deliberazione 210/2014/A, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione in esecuzione dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012.

Al fine della predisposizione, da parte del Responsabile, della proposta di P.T.P.C., è stata emanata la deliberazione 9 ottobre 2014, 491/2014/A (*Attività propedeutiche all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Autorità per*

² L'articolo 2 della delibera 23 dicembre 2014, 647/2014/A, prevede che gli esperti del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, di cui all'articolo 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, provvedano: *“alla promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, interagendo con il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione nominato dall'Autorità”*.

³ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del Codice etico Aeegsi: *“per dipendenti si intendono tutti i dipendenti di ruolo dell'Autorità, coloro che siano titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, coloro che operano presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro rapporto che comporti prestazione di opera anche temporanea presso le unità dell'Autorità”*.

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - 2015-2017). Con tale delibera si è stabilito che il Responsabile debba presentare al Collegio una proposta di P.T.P.C. dell'Autorità, ai fini della successiva formale adozione del P.T.P.C. medesimo, acquisendo, a tal fine, dalle Direzioni dell'Autorità, le informazioni e gli elementi necessari per la sua predisposizione.

È stato sviluppato un progetto articolato in tre fasi attraverso il coinvolgimento delle strutture dell'Autorità.

Le tre fasi che caratterizzano il progetto sono costituite da:

- A. pianificazione;
- B. analisi dei possibili rischi di corruzione;
- C. stesura del Piano.

La fase di pianificazione ha riguardato l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del P.T.P.C. e la definizione del quadro delle funzioni che caratterizzano l'attività dell'Autorità.

L'attività di analisi dei rischi è stata svolta con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. In particolare, sono stati individuati come referenti per la prevenzione i Responsabili di Direzione, ai quali è stato richiesto di compilare/convalidare le schede di analisi delle funzioni e di definizione dei rischi di corruzione elaborate dall'Unità TAC. Sulla base delle informazioni pervenute e degli incontri di approfondimento, il Responsabile, valutando e confrontando i diversi contributi, ha costruito una mappa del rischio di corruzione dell'Autorità a partire dalla quale ha valutato l'adeguatezza delle misure di mitigazione già adottate e segnalato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione, proponendo, in alcuni casi, delle misure specifiche.

Nella terza fase, infine, si è provveduto alla materiale stesura del P.T.P.C. ed alla successiva presentazione al Collegio dell'Autorità, per l'approvazione nella forma di documento di consultazione da svolgersi prima dell'adozione definitiva.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 Metodologia

La metodologia seguita per l'identificazione delle attività a rischio è stata articolata nelle seguenti fasi:

1. mappatura dei processi dell'Autorità;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio.

La **mappatura** consiste nell'individuazione dei processi, delle fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

Per **valutazione del rischio** si intende il processo di: a) identificazione, inteso quale individuazione e descrizione del rischio stesso; b) analisi del rischio, effettuata valutando la probabilità che il rischio si verifichi e le conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto⁴), per giungere alla determinazione del livello di rischio; c) ponderazione del rischio, effettuata analizzando il rischio stesso e raffrontandolo con altri al fine di decidere le priorità di trattamento.

Il **trattamento del rischio** è il processo volto ad individuare e valutare le misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio.

4.2 Procedura di rilevazione dei rischi

L'individuazione delle attività sensibili è stata attuata attraverso l'analisi della struttura organizzativa dell'AEEGSI, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di corruzione.

Al fine di poter identificare le aree operative maggiormente esposte al rischio di corruzione, è stata svolta un'attività preliminare di mappatura del livello di esposizione delle singole Unità a rischio corruzione. Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Autorità, in questa prima versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta alle funzioni che rientrano nella competenza delle Unità organizzative di secondo livello e degli Uffici Speciali⁵. Con riferimento a ciascuna funzione individuata è stato

⁴ La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale.

⁵ L'assetto organizzativo dell'Autorità, quanto alla Struttura, è articolato in Dipartimenti che ricomprendono unità organizzative di primo livello, denominate Direzioni o Uffici Speciali, e in unità organizzative di secondo livello, denominate Unità. Ciascuna Direzione o ciascun Dipartimento per i

assegnato un indice di rischio corruzione selezionato tra i valori *nullo, basso, medio, alto*. Il valore è stato assegnato per ciascuna Unità in funzione dell'analisi e della valutazione effettuata dai Direttori di Dipartimento e dai Responsabili di Direzione nonché dal Responsabile della prevenzione sulla base dei seguenti parametri:

- grado di discrezionalità amministrativa;
- entità e misura delle risorse finanziarie gestite, sia in forma di contributo che di corrispettivo, dall'Unità presso cui è incardinata la competenza e relative all'attività medesima;
- presenza di precedenti casi e/o episodi che abbiano comportato l'avvio di procedimenti per responsabilità disciplinari, penali, civili, amministrativo-contabili, correlati ad attività di carattere corruttivo in senso lato;
- disponibilità dei flussi informativi e trattamento dei dati;
- coinvolgimento di altre Direzioni o Unità nello svolgimento di una determinata funzione (controllo reciproco);
- coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di una determinata funzione (es. Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico).

Si precisa che, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Autorità, vi sono procedimenti e attività direttamente assegnati alle Direzioni o ai Dipartimenti che, quindi, non rientrano nella competenza di singole Unità. Tali attività non sono state ricomprese nella mappatura dei rischi, che, come anticipato, in questa prima versione del Piano, si concentra sulle funzioni relative alle Unità organizzative di secondo livello e agli Uffici Speciali. Tuttavia, si è stabilito che ciascun Responsabile di Direzione (o Direttore di Dipartimento) sia responsabile per le attività relative alle Unità afferenti alla Direzione (o al Dipartimento), nonché per le attività direttamente assegnate alla Direzione (o al Dipartimento).

La mappatura delle attività a rischio corruzione (**Appendice - "Mappatura, Analisi e Valutazione del rischio"**), è stata realizzata muovendo dalle aree obbligatorie e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, individuate dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012, di seguito elencate:

- A. autorizzazione o concessione;
- B. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
- C. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

procedimenti e le attività relative alle Unità direttamente afferenti al Dipartimento, costituisce l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le attività di competenza.

D. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

4.3 Risultati

L'analisi degli eventi di rischio, effettuata alla luce delle funzioni e dell'organizzazione dell'Autorità, ha condotto all'identificazione delle Direzioni maggiormente esposte al rischio di corruzione. È emerso, in particolare, che le aree ad alto rischio sono quelle in cui operano le Direzioni che formulano proposte al Collegio ai fini dell'adozione di atti che producono effetti verso soggetti esterni all'Autorità, nonché la Direzione Affari Generali e Risorse e la Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica.

In funzione dei risultati pervenuti dalla individuazione e valutazione dei rischi, si procederà, nel corso del 2015, a dare avvio alla identificazione, progettazione e implementazione delle misure necessarie per presidiare i rischi identificati, con particolare riferimento alle misure da implementare rispetto a quelle già in essere.

5. LE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso alle attività poste in essere dall’Amministrazione.

Nelle seguenti pagine vengono presentate, mediante schede specifiche, le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente P.T.C.P.

Per facilità di consultazione dette misure sono riassunte nella seguente tabella riepilogativa e corredate da un codice identificativo in modo tale da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne “MISURE PREVENTIVE ESISTENTI”, “MISURE PREVENTIVE DA INTEGRARE” e “MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE” della tabella “*Mappatura, Analisi e Valutazione del rischio*”, in Appendice.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codice etico	M02
Informatizzazione dei processi	M03
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	M04
Monitoraggio termini procedurali	M05
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	M06
Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	M07
Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice	M08
Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali	M09
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	M10
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M11
Patti di integrità	M12
Formazione	M13A (formazione base o di 1° livello) M13B (formazione avanzata o di 2° livello)
Rotazione del personale	M14
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M15
Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni	M16

SCHEDA MISURA M01 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

I provvedimenti dell'Autorità vengono adottati secondo procedure disciplinate dai propri regolamenti interni sulla base di criteri di efficienza e trasparenza. Ampio spazio viene dato alla consultazione con tutti i soggetti interessati, attraverso la diffusione di documenti, la raccolta di osservazioni scritte e eventuali audizioni collettive e individuali.

La pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti di carattere normativo ed a contenuto generale, è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (articolo 32, comma 1, della legge n. 69/09).

Come noto, il decreto legislativo n. 33/2013, ha introdotto una previsione significativa, in materia di trasparenza, per le Autorità indipendenti. Nel delineare l'ambito applicativo soggettivo, l'articolo 11 del decreto ha introdotto l'obbligo in capo alle Autorità di attuare, attraverso l'adozione di regolamenti, la normativa in materia di trasparenza.

L'Autorità si è adeguata alle recenti prescrizioni normative, mediante l'adozione del "*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico*", la nomina del Responsabile della trasparenza (che svolge anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione) e la costituzione della sezione "Autorità Trasparente" all'interno del proprio sito istituzionale.

L'Autorità ha, inoltre, adottato, con la **deliberazione 18 dicembre 2014, 621/2014/A**, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito: P.T.T.I.) ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", nonché del "*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità*" di cui alla **deliberazione del 16 maggio 2014, 210/2014/A**.

Al fine di promuovere maggiori livelli di trasparenza, l'AEEGSI ha, altresì, ritenuto necessario procedere ad un monitoraggio dei dati, delle informazioni e dei documenti già disponibili nel sito istituzionale, *in primis* degli atti e dei provvedimenti adottati dal Collegio dell'Autorità.

Riferimenti normativi	D.lgs. n. 33/2013 Articolo 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, l. n. 190/2012 Capo V l. n. 241/1990 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), adottato con la delibera 621/2014/A
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none">- Organo di indirizzo politico- Responsabile della trasparenza- Responsabile della prevenzione della corruzione- Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico (che riveste la funzione di OIV)- Dirigente responsabile della struttura coinvolta
Termine	Decorrenza immediata, misura inserita nell'ambito del P.T.T.I.
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEMA MISURA M02 - CODICE ETICO

Tra le misure di prevenzione della corruzione predisposte dall'Autorità, si prevede di adottare una rinnovata versione del proprio Codice etico attualmente vigente, adottato con la deliberazione n. 30/05, come integrata dalla deliberazione n. 8/07 che, a loro volta, integrano una prima versione di detto Codice etico già in vigore presso l'Autorità fin dalla sua istituzione (delibera 24 novembre 1998, n. 144/1998).

Sebbene l'adozione del proprio Codice etico (analogo al "codice di comportamento" di cui al decreto legislativo n. 165/2001) da parte dell'AEEGSI non costituisca un obbligo di legge (non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), essa tuttavia rappresenta, per espressa previsione del Piano Nazionale Anticorruzione, una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

L'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190/2012, ha assegnato al Governo la competenza a definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, *"al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico"*. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il d.P.R. n. 62/2013, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, che ha sostituito il Codice di comportamento approvato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, prevedendo misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione.

Pertanto l'Autorità, nel corso del 2015, avvierà un procedimento volto all'aggiornamento del Codice etico AEEGSI, anche tenendo conto - per quanto compatibile con la propria autonomia organizzativa e struttura operativa - di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.P.R. n. 62/2013.

Riferimenti normativi	Articolo 54 del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 1, comma 44, della l. n. 190/2012 D.P.R. n. 62/2013 Codice Etico AEEGSI L. n. 481/95 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Aggiornamento del Codice etico dell'Autorità
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none">- Organo di indirizzo politico- Responsabile della prevenzione della corruzione- Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse- Garante del Codice etico- Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico (che riveste la funzione di OIV)
Termine	2017
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEMA MISURA M03 - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, l’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Nel corso del triennio 2015-2017, l’AEEGSI si impegnerà a potenziare l’utilizzo dei sistemi informatici in diversi settori.

In particolare, la Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica (DSIL) dell’Autorità prevede di attuare una piattaforma unica di tutti i flussi procedurali della Direzione Affari Generali e Risorse (DAGR).

Riferimenti normativi	Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell’informatizzazione dei processi, i Dirigenti sono chiamati a relazionare al Direttore competente ed al R.P.C. con riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una progressiva introduzione/ estensione della stessa . La valutazione dello stato dell’arte consentirà di vagliare eventuali misure volte all’applicazione dell’informatizzazione in ulteriori processi, ove possibile.
Soggetti competenti all’adozione delle misure	- Dirigente responsabile della struttura coinvolta - Direttore Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica
Termine	2017
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M04 - ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Riferimenti normativi	D.lgs. n. 33/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Si rimanda al paragrafo 8 del PTTI
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Dirigente responsabile della struttura coinvolta - Responsabile della trasparenza
Termine	Decorrenza immediata, misura inserita nell'ambito del P.T.T.I.
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M05 - MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 9, lettera *d*) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie.

Il monitoraggio è finalizzato a far emergere eventuali omissioni o ritardi che possano essere sintomo di fenomeni corruttivi.

L'Autorità, nel corso del triennio 2015-2017, attuerà tale misura, dapprima provvedendo al monitoraggio del rispetto dei termini procedurali e successivamente pubblicando i risultati e rendendoli consultabili nel sito *web* istituzionale.

Riferimenti normativi	L. n. 190/2012 D.lgs. n. 33/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Monitoraggio dei termini procedurali e pubblicazione dei risultati
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Responsabile della prevenzione della corruzione - Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza
Termine	2017
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M06 – OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il Piano Nazionale Anticorruzione raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse, che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, l’articolo 1, comma 41, della legge n. 190 che ha introdotto l’articolo 6 *bis* nella legge n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

D’altro canto, si rammenta che già l’articolo 2, comma 31, della legge n. 481/1995 stabilisce che *“il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall’impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito”*.

Anche l’articolo 6 del Codice etico dell’Autorità prescrive un obbligo di dichiarazione e di astensione dei dipendenti in caso di conflitto di interesse⁶.

⁶ **Articolo 6 del Codice etico Aegesi:** *“1. Il dipendente non assume decisioni né svolge attività che riguardano le sue funzioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.*

2. Oltre a quanto previsto dall’art. 2, comma 31 della legge, il dipendente informa per iscritto il Responsabile dell’unità di rilevanti interessi che egli, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o i soggetti conviventi abbiano, per quanto di sua conoscenza, nei settori di competenza dell’Autorità. Su motivata richiesta del Garante di cui all’art.12, il dipendente fornisce informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

3. Qualora il dipendente abbia contatti con soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità che siano potenzialmente destinatari di interventi della stessa, in vista di realizzare un nuovo rapporto di lavoro o forme di collaborazione o consulenza, ne informa tempestivamente il Responsabile dell’unità quando possano verificarsi situazioni anche di solo apparente conflitto di interessi.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività dell’Autorità, in procedimenti a carattere individuale, che possano coinvolgere, per quanto di sua conoscenza, direttamente o indirettamente interessi propri, del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di soggetti conviventi. L’obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all’adozione della decisione o all’attività possa ingenerare sfiducia nell’indipendenza e nell’imparzialità dell’Autorità.

5. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunità o di convenienza.

6. Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 4 e 5, ne dà comunicazione scritta al Responsabile dell’unità, che decide sull’astensione. Nelle situazioni che riguardano il Presidente e i Componenti dell’Autorità, la comunicazione va data al Collegio, che decide sull’astensione.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'AEEGSI verifica le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del Codice etico AEEGSI e dall'articolo 2, comma 31, della legge 481/95.

Riferimenti normativi	Articolo 6 del Codice etico AEEGSI Articolo 2, comma 31, della l. n. 481/1995 D.P.R. 62/2013 Articolo 6- <i>bis</i> della l. n. 241/1990 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Verifica delle ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Garante del Codice etico - Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza
Termine	2015
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

7. Per almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità, i dipendenti, aventi qualifica di dirigenti non intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, né assumono funzioni di amministratore o di sindaco delle stesse.

8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 7 ed in riferimento a casi specifici, l'Autorità, anche sulla base del parere del Garante del Codice etico di cui al successivo art. 12, può concedere motivato nulla osta all'assunzione o accettazione, da parte di dipendenti aventi qualifica di dirigente, di singoli incarichi nel corso del biennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità".

SCHEDA MISURA M07 - MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'articolo 1, comma 9, lett. *b*) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio, non ultima la circostanza che la figura che firma il provvedimento finale sia distinta dal responsabile del procedimento.

Come si evince dal d.P.R. n. 244/2001 - *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*, l'Autorità già adotta simili forme di controllo, prevedendo, con riguardo alla procedura per l'adozione di provvedimenti individuali e per l'esercizio di poteri conoscitivi, che il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) sia distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale (Collegio).

Nel corso del triennio 2015-2017, l'AEEGSI provvederà ad estendere tale meccanismo di separazione tra la fase procedimentale/istruttoria e quella deliberativa ai procedimenti concernenti le attività a medio ed alto rischio.

Riferimenti normativi	Articolo 1, comma 9, lettera <i>b</i>) della l. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Compatibilmente con la dotazione organica dell'ufficio/servizio, la figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. Tutti i Dirigenti sono chiamati a relazionare al R.P.C. circa la possibilità di introdurre l'intervento organizzativo di cui sopra.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Dirigente responsabile della struttura coinvolta
Termine	2017
Note	Misura specifica per i livelli di rischio classificati dal presente Piano come "medio" e "alto"

SCHEDA MISURA M08 - INCONFERIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare: *a) la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del decreto legislativo n. 39/ 2013, b) la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del decreto legislativo n. 39/2013.*

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013). Il controllo sulle cause di incompatibilità deve essere effettuato sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'AEEGSI ha operato una ricognizione dei dirigenti, i quali hanno presentato una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità. Tali dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione "Autorità trasparente" del sito internet dell'Autorità.

Riferimenti normativi	D.lgs. n. 39/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di autocertificazione per i dirigenti all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato • Obbligo di dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità Il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Organo di indirizzo politico - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Garante del Codice etico
Termine	Annuale, ricorrente
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M09 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, *“il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi”*.

Come già rammentato, l'articolo 2, comma 31, della legge n. 481/1995 stabilisce che *“il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito”*.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 481/1995 e dall'articolo 17 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, il Codice etico prevede il divieto per i dipendenti di svolgere attività che contrastino con l'adempimento dei compiti di ufficio o che in qualsiasi modo possano recare nocimento all'immagine dell'Autorità.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'AEEGSI verifica l'insussistenza di eventuali cumuli di incarichi.

Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 31, della l. n. 481/95 Articolo 10 Codice etico AEEGSI Articolo 17 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Verifica di eventuali ipotesi di cumulo di incarichi
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Organo di indirizzo politico - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Garante del Codice etico
Termine	2015
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M10 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare **la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:**

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35-*bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'AEEGSI implementerà tale misura prevedendo un obbligo di autocertificazione circa l'insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi, incrementando inoltre il numero delle verifiche a campione volte all'accertamento della veridicità delle autocertificazioni ricevute

Riferimenti normativi	D. lgs. n. 165/2001 D. lgs. n. 39/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: <ul style="list-style-type: none"> a) membri commissione; b) responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Organi di indirizzo politico - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse Responsabile dell'area appalti
Termine	2015
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M11 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)

L'articolo 22, comma 3, lettera *a*), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, integrando l'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che *“Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto”*.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti.

Anche il Codice etico dell'Autorità contiene una disposizione (articolo 6, comma 7) volta a limitare tale genere di rischio. La disposizione stabilisce infatti che *“per almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità, i dipendenti, aventi qualifica di dirigenti non intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, né assumono funzioni di amministratore o di sindaco delle stesse”*.

Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 9, della l. n. 481/95 come modificato dall'articolo 22, comma 3, lettera a), del d.l. n. 90/2014 Articolo 6 del Codice Etico AEEGSI Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Aggiornamento del Codice etico
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none">- Responsabile della prevenzione della corruzione- Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse- Organo di indirizzo politico- Garante del Codice etico- Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza
Termine	2017
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M12 - PATTI DI INTEGRITÀ

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

L'Autorità, nel corso del 2015, intende avvalersi di tale misura per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Riferimenti normativi	Articolo 1, comma 17, l. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse • Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Responsabile dell'area appalti
Termine	2015
Note	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio

SCHEDA MISURA M13 - FORMAZIONE

Uno degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione. L'articolo 1, comma 11, della legge n. 190/2012 prevede percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione - S.N.A.).

L'Autorità si rivolgerà pertanto in via prioritaria alla S.N.A. per promuovere lo svolgimento di eventi formativi rivolti a tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e di fornire la massima informazione sulle situazioni concrete in cui è più probabile il verificarsi di fattori rischio.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Autorità per garantire la presa visione del P.T.P.C. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per l'AEEGSI, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, riceveranno una copia del Piano.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- **formazione base (o di 1° livello – codice identificativo M13A)**: destinata a tutto il personale dell'Autorità e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità;
- **formazione avanzata (o di 2° livello – codice identificativo M13B)**: destinata a Dirigenti, Responsabili e dipendenti degli uffici che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio e alto. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base (M13A) mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

Riferimenti normativi	Articolo 1, commi 5 lett. <i>b</i>), 8, 10 lett. <i>c</i>), 11 l. n. 190/2012 D.P.R. 70/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione con SNA • Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. • Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare • Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari • Prevedere forme di “tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi
Soggetti competenti all’adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - S.N.A. (eventuale)
Termine	2015
Note	Misura M13A comune a tutti i livelli di rischio Misura M13B per livelli di rischi medio e alto

SCHEMA MISURA M14 - ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tale misura deve essere attuata tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità, nonché per assicurare la salvaguardia e la continuità dell'attività di regolazione svolta.

La rotazione degli incarichi dirigenziali dovrà avvenire, dal punto di vista temporale, in modo sfasato rispetto alla rotazione dei funzionari. Tale meccanismo di rotazione permette di salvaguardare l'interesse del buon andamento dell'azione amministrativa attraverso la sua continuità e la conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all'interno delle diverse strutture. In considerazione dei principi sopraesposti, la rotazione sarà applicata anche prevedendo la possibilità di specifiche e mirate deroghe, adottate dal Collegio dell'Autorità.

L'articolo 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione proceda alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Nel corso del 2015, si procederà ad individuare le modalità di attuazione della rotazione, anche sentite le organizzazioni sindacali, per assicurare l'applicazione di tale misura, secondo lo sviluppo dei seguenti criteri:

- 1) **rotazione generale:** si intende con tale criterio, dare evidenza – tramite uno o più appositi indicatori da individuare – dei processi di mobilità interna che, indipendentemente dalle previsioni di legge in tema di contrasto alla corruzione, già garantiscono consistenti tassi di rotazione del personale; il criterio, pertanto, dovrebbe trovare applicazione considerando il tasso di mobilità interno annuale di tutto il personale dell'Autorità, in forma indistinta;
- 2) **rotazione specifica in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione:** nell'ipotesi in cui ricorra il livello di rischio corruzione “alto”, per il personale dirigenziale e per il personale con funzioni di responsabilità, con cadenza non inferiore a 5 anni dall'accertamento del livello di rischio alto, si procederà alla verifica, anche per il tramite del Nucleo di valutazione, delle condizioni di applicabilità della misura avendo a riferimento la salvaguardia dell'operatività dell'Autorità e la tutela degli istituti contrattuali e di carriera di cui beneficiano i dipendenti interessati alla eventuale applicazione della rotazione. Resta fermo che il Capo Dipartimento e/o il singolo Direttore possono richiedere l'applicazione del criterio di rotazione anche in un periodo precedente al termine proposto di cinque anni, ad esempio in fase di valutazione annuale dei risultati.

- 3) **rotazione per il conferimento di incarichi:** il criterio prevede la definizione di un limite annuale - per il personale dirigenziale e per il personale con funzioni di responsabilità- nel conferimento di incarichi esterni o nell'assumere le funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale.

Riferimenti normativi	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) l. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> -individuare modalità di attuazione della rotazione -prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi -prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare • Verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Organo di indirizzo politico - Responsabile della prevenzione della corruzione - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Dirigenti delle aree ad alto rischio
Termine	2016
Note	Misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come "alto"

SCHEDA MISURA M15 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Come evidenziato dallo stesso Allegato I al Piano Nazionale Anticorruzione, *“al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull’implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi tener conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari. L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione”*.

L’Autorità ha avviato, con la **deliberazione 16 maggio 2014, 211/2014/A**, recante: *“Linee guida per l’accrescimento dell’accountability dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”*, un articolato processo che innova ed integra il percorso di consultazione e di rendicontazione circa la propria attività rivolto alle istituzioni e agli altri portatori di interessi (*stakeholder*), anch’esso già patrimonio e pratica operativa dell’Autorità fin dalla sua istituzione, finalizzato ad informare e raccogliere i loro pareri, opinioni e proposte, nonché coinvolgendoli, ove possibile, nei processi decisionali.

Con la deliberazione **16 maggio 2014, 212/2014/A**, l’Autorità, nelle more dell’approvazione di una più ampia e organica disciplina in materia di accresciuta *accountability* dell’Autorità medesima, ha operato una prima riforma del *Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi*, di cui alla deliberazione 33/03, al fine di assicurare il coinvolgimento degli *stakeholder* nella definizione e nell’aggiornamento del Piano Strategico Triennale; con la **deliberazione 11 dicembre 2014, 603/2014/A**, l’Autorità ha completato il processo di riforma del sopra citato Regolamento.

Ai fini dell’adozione definitiva del presente P.T.P.C., verranno esaminate le osservazioni e le proposte pervenute da parte degli *stakeholder* nei termini previsti dal procedimento di consultazione avviato dall’Autorità.

Il presente Piano, predisposto dal Responsabile della corruzione, sarà adottato dal Collegio dell’Autorità, all’esito del presente processo di consultazione.

Riferimenti normativi	Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi
Soggetti competenti all'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none">- Responsabile della prevenzione della corruzione- Responsabile della trasparenza- Direttore Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e Documentazione
Termine	2015
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M16 - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/ SOGGETTI ESTERNI

L'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Riferimenti normativi	Articolo 1, comma 9, della legge n.190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
Azioni da intraprendere	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Responsabile della prevenzione della corruzione - Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza
Termine	2016
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano